



Giovedì 20/07/2023

Lavoratori impatriati: negato il regime agevolativo senza manifestazione della volontà di avvalersene

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'€™applicazione del regime agevolativo per i lavoratori che, a norma dell'€™art. 2 T.U.I.R., trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato (lavoratori "impatriati"), €™ subordinata ad una manifestazione di volont€™, che deve avvenire nelle modalit€™ definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il principio €™ stato espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la Sentenza n. 1474 del 21 aprile 2023.€™

Il mancato esercizio dell'€™opzione nelle forme prescritte dalla normativa di riferimento, ha precisato la Corte, equivale ad una manifestazione di volont€™ irretrattabile di non avvalersi del regime agevolativo. Alla luce delle considerazioni di cui sopra i giudici della Cgt della Lombardia hanno negato il diritto al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di Irpef da un contribuente per omesso esercizio dell'€™opzione.

<https://www.giustiziatributaria.gov.it>